



COMUNE DI CASTAGNARO

PROVINCIA DI VERONA

Via D. Alighieri 210 – C.A.P. 37043 - Codice Fiscale 82005890239 - Partita I.V.A. 01640550230

E-mail ediliziaprivata@comunedicastagnaro.it PEC castagnaro.vr@cert.ip-veneto.net

Tel. 0442 682815 - Fax 0442 682817

N. 3306 di protocollo

li, 28 APR. 2021

ORDINANZA SINDACALE

n° 13/2021

OGGETTO: CONTENIMENTO DELLA ZANZARA TIGRE SUL TERRITORIO. ANNO 2021.

IL SINDACO

Dato che il Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione, dell'Azienda ULSS 9-Scaligera di Legnago, ha accertato dal 2004 la presenza della zanzara tigre (*Aedes albopictus*) nel territorio comunale;

Accertata la presenza endemica di zanzara tigre (*Aedes albopictus*) e zanzara comune (*Culex pipiens*), nella quasi totalità del territorio comunale;

Dato atto che le zanzare sono da considerare vettori per il rischio di trasmissione di patologie potenzialmente gravi (West Nile Disease, Dengue, Chikungunya, e Zika Virus), soprattutto per quelle fasce di popolazione particolarmente fragili, e che il rischio di trasmissione è in espansione;

Considerato che occorre provvedere anche per il 2021 ad una campagna di prevenzione su tutto il territorio comunale, atta a contenere la massiccia infestazione della zanzara tigre "*Aedes albopictus*" e la zanzara comune "*Culex pipiens*", da attuarsi sulle aree pubbliche da parte dell'Amministrazione Comunale, e da estendersi necessariamente anche su aree di proprietà privata, al fine di garantire l'efficacia sinergica della campagna stessa mirata al contenimento del fenomeno rallentando l'espansione dei focolai, non essendo realisticamente perseguibile l'eradicazione dell'infestazione;

Rilevato che la zanzara "*Aedes albopictus*" ha scarsa capacità di spostarsi in forma autonoma, ma che esistono alcuni fattori ambientali in grado di favorire la mobilità e l'insediamento di tale insetto anche in luoghi finora non interessati alla sua presenza;

Accertato che le larve di zanzara si sviluppano in acque stagnanti o a lento deflusso ove depongono le uova, quali caditoie o tombini di casa, barattoli, lattine, sottovasi di fiori, bacinelle, depositi e contenitori per l'irrigazione degli orti e dei fiori, annaffiatori, copertoni abbandonati, fogli di nylon, buste di plastica ecc.;

Ravvisata la necessità di attivare urgenti misure di prevenzione su tutto il territorio comunale esposto alla possibilità di propagazione della suddetta zanzara, e pertanto anche su aree private;

Considerata pertanto la necessità di tutelare l'ambiente e l'igiene e preservare la salute dei cittadini da ogni possibile conseguenza derivante dall'infestazione;

Dato atto anche che L'Amministrazione Comunale provvede all'esecuzione degli opportuni trattamenti antilarvali larvicidi e adulticidi per l'anno 2021 contro la zanzara in aree pubbliche

ma che è indispensabile che la disinfestazione sia adeguatamente attuata anche nelle aree private e che nelle stesse siano posti in essere i dovuti accorgimenti per evitare la proliferazione di detti insetti;

Ritenuto di dover intervenire con apposito provvedimento affinché siano adottate tutte le misure necessarie a contenere la diffusione della zanzara tigre a tutela della salute pubblica e dei disagi della cittadinanza,

Vista la DGRV n° 12 del 12-01-2021 recante il Piano Aziendale di attività annuale per il controllo dei vettori e linee guida generali per gli interventi di disinfestazione ordinaria contro le zanzare per il biennio 2020-2021;

Vista la L. 23/12/78 n. 833 ;

Visto il D.L.4.12.1993 n. 496 e successive modificazioni e approvazioni;

Visto l'art 50, comma 3, e l'art.54 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 ;

Visto il Regolamento Comunale D'igiene e Polizia Rurale;

INVITA

La cittadinanza a prestare attenzione alle punture delle zanzare adottando le opportune protezioni come l'uso di repellenti per insetti, indossando abiti di colore chiaro che coprano la maggior parte del corpo e l'uso di schermature tipo zanzariere su porte e finestre;

ORDINA

A tutti i cittadini e agli Amministratori Condominiali, con particolare attenzione al periodo compreso tra il 1° Maggio ed il 31 di Ottobre 2021:

- di non abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensioni ove possa raccogliersi l'acqua piovana, ivi compresi copertoni, bottiglie, sottovasi di piante e simili, anche collocati nei cortili, nei terrazzi e all'interno delle abitazioni;
- di procedere, ove si tratti di oggetti non abbandonati bensì sotto controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento, alla loro accurata pulizia e alla chiusura ermetica con teli plastici o con coperchi;
- di svuotare settimanalmente i contenitori di uso comune, come sottovasi di piante, piccoli abbeveratoi per animali domestici, annaffiatori, ecc. ;
- di coprire eventuali contenitori di acqua, quali ad esempio vasche di cemento, bidoni e fusti per l'irrigazione degli orti, con strutture rigide (teli di plastica o reti zanzariere).
- di introdurre prodotti larvicidi nei piccoli contenitori d'acqua che non possono essere rimossi (i vasi portafiori presenti nei cimiteri) o un filamento di rame, mantenuto lucido, che per essere efficace va utilizzato in ragione di almeno 10-20 mg per litro d'acqua;
- di introdurre nelle piccole fontane ornamentali di giardino pesci larvivori (come ad esempio i pesci rossi, gambusia ecc.);
- di provvedere a ispezionare, pulire e trattare periodicamente le caditoie per la raccolta dell'acqua piovana, presenti in giardini e cortili;
- di trattare l'acqua raccolta nei tombini presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida da parte degli stessi proprietari o avvalendosi di imprese di disinfestazione e conservando la documentazione di acquisto dei prodotti usati o l'attestazione dell'avvenuto trattamento rilasciata dalle imprese;
- di vuotare almeno una volta alla settimana i porta fiori in cimitero avendo cura di gettare l'acqua sul terreno;

Ai proprietari, agli amministratori condominiali e a tutti coloro che hanno l'effettiva disponibilità di edifici ad abitazione e ad altri usi :

- di assicurare lo stato di efficienza degli impianti idrici dei fabbricati, dei locali annessi e degli spazi di pertinenza, onde evitare raccolte d'acqua stagnante anche temporanee e procedere autonomamente con disinfestazioni;

Ai soggetti pubblici e privati gestori di corsi d'acqua, scarpate ferroviarie e stradali, cigli stradali:

- di curare la manutenzione dei corsi d'acqua onde evitare ostacoli al deflusso delle acque stesse;
- di mantenere le aree libere da rifiuti o altri materiali che possono favorire il formarsi di raccolte

stagnanti d'acqua;

- di eliminare le eventuali sterpaglie;

Alle aziende agricole e zootecniche e chiunque allevi animali o li accudisca anche a scopo zoofilo:

- di curare lo stato di efficienza di tutti gli impianti e dei depositi idrici utilizzati, compresi quelli sparsi nella campagna. Qualora le aziende suddette, utilizzino pneumatici sui teli di copertura dei silos ed altre situazioni all'aperto, suddetti pneumatici devono essere periodicamente trattati con prodotti appositi;

A tutti i conduttori di orti:

- di privilegiare le annaffiature dirette tramite irrigazione o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
- di sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
- di chiudere con coperchi a tenuta o con rete zanzariera fissata e ben tesa gli eventuali serbatoi d'acqua;

Ai proprietari e responsabili di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero:

- di adottare tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali ad esempio lo stoccaggio di materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti, oppure lo svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;
- di assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai larvali da praticare ogni 15/30 giorni a seconda del prodotto utilizzato;

Ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in genere:

- di stoccare i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi; a tal fine i copertoni possono essere disposti a piramide e coperti con teli impermeabili ben fissati;
- di ridurre al minimo i tempi di stoccaggio dei copertoni fuori uso, per evitare accumuli difficilmente gestibili sotto l'aspetto igienico sanitario;
- di provvedere alla disinfestazione dell'acqua contenuta nei copertoni qualora non siano ritenute applicabili le prescrizioni di cui sopra;
- di non consegnare copertoni contenenti acqua alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione;

Ai responsabili dei cantieri:

- di evitare raccolte idriche in bidoni e altri contenitori, qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura oppure devono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
- di sistemare i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte con accumulo d'acqua;
- Provvedere in caso di sospensione dell'attività del cantiere alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte con accumulo di acque meteoriche o acquitrini;

Il Comando di polizia Locale Intercomunale "Legnago-Terrazzo-Castagnaro" è incaricato all'attività di controllo dell'esecuzione del presente provvedimento, esercitando vigilanza tramite sopralluoghi e riscontro dei documenti di acquisto dei prodotti per la disinfestazione da parte dei soggetti pubblici e privati interessati dalla presente ordinanza o degli attestati di avvenuta bonifica rilasciati da imprese specializzate.

Qualora nel periodo di massimo rischio per la infestazione da *Aedes albopictus* (dal 1 maggio al 31 ottobre 2021) si riscontri all'interno di aree di proprietà privata una diffusa presenza dell'insetto, i proprietari o gli esercenti delle attività interessate dovranno provvedere immediatamente a propria cura all'effettuazione di interventi di disinfestazione mediante affidamento a ditte specializzate.

La responsabilità per eventuali inadempienze, che saranno sanzionate secondo la vigente normativa in materia, verranno fatte ricadere su colui/coloro che risulterà/risulteranno avere titolo per disporre legittimamente del sito o dei siti dove tali inadempienze avranno avuto luogo. I trasgressori della presente ordinanza sono passibili della sanzione amministrativa pecuniaria di euro da 25,00 a 500,00 prevista dall'art 7-bis (sanzioni amministrative) del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali).

Nel caso di inosservanza di quanto previsto dalla presente Ordinanza l'esecuzione degli interventi necessari avverrà d'ufficio e la relativa spesa sarà a carico degli inadempienti secondo le procedure e modalità vigenti in materia del presente provvedimento si dispone:

- **L'invio di copia della presente ordinanza al Servizio Igiene e Sanità Pubblica-Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ULSS 9 Scaligera di Legnago, al Comando di Polizia Locale ed agli Uffici Sport, Cultura e Commercio, quali organizzatori di eventi e feste popolari all'aperto;**
- **Di rendere** noto alla cittadinanza tramite avvisi pubblici, nonché comunicazioni alle associazioni di categoria direttamente interessate e affissione all'Albo Pretorio Comunale on line per tutto il tempo di validità del provvedimento.
- **Copia del presente** atto può essere richiesto presso l'Ufficio Edilizia Privata Ecologia o scaricato dal sito Internet del Comune.
- Che a norma dell'art. 3, c. 4 della legge 07-08-1990 n° 241, avverso la presente ordinanza in applicazione della Legge 06-12-1971, n° 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al T.A.R di Venezia, oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24-11-1971, n° 1199.

Castagnaro li **28 APR. 2021**

 **IL SINDACO**
Andrea Trivellato